SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 601)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori de' COCCI, VITALE Antonio, MEZZAPESA, GIOVANNIELLO, MANENTE COMUNALE, DELLA PORTA, GIACOMETTI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1977

Modifiche alle tabelle *A* e *C* della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha il limitato scopo di introdurre due lievi modifiche correttive, suggerite dall'esperienza e confortate dal parere di tecnici (in particolare dell'Università degli Studi di Bologna), alle tabelle *A* e *C* della legge 10 maggio 1976, n. 319, « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento ». Tali modifiche, benchè tempestivamente segnalate, non hanno potuto essere adeguatamente esaminate e formalmente approvate a causa della rapidità con la quale si è quasi improvvisamente concluso, alla fine della VI legislatura, il lungo *iter* per l'approvazione della relativa proposta di legge del deputato Merli, redatta dal Comitato parlamentare di studio sul problema delle acque in Italia.

L'articolo 15 della legge prevede, all'ottavo comma, che prima « dell'autorizzazione definitiva viene rilasciata dalle autorità competenti una autorizzazione provvisoria nella quale deve essere previsto:

1) per gli scarichi in corsi d'acqua pubblici, l'allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella *A*, secondo le prescrizioni della presente legge e del piano regionale di risanamento;

2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale, ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura e depurazione, l'allineamento ai limiti dell'allegata tabella *C* ».

Le predette norme hanno creato notevoli difficoltà, remore e problemi agli esercenti di cave, in quanto esse non possono essere applicate alle acque di scarico delle cave stesse, poichè rappresentano, nel complesso

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

di tutte le acque di scarico, un caso veramente caratteristico. Tali acque possono infatti contenere soltanto una parte delle sostanze naturalmente presenti nel letto dei fiumi o nei terreni alluvionali in vicinanza del letto dei fiumi e non possono, ad alcun effetto, costituire delle « sostanze inquinanti ».

Per quanto riguarda i limiti riferiti nella tabella *A*, occorre fare presente che tra le quarantanove voci previste, soltanto quella del valore dei materiali in sospensione (numero 7) non può essere applicata alle acque di scarico delle cave. Non è infatti possibile eliminare quasi totalmente dalle acque di scarico provenienti dalla lavorazione delle cave il contenuto di materiali in sospensione che è necessariamente elevato, in quanto è costituito da sostanze di tipo colloidale sempre naturalmente presenti nei terreni alluvionali. Mentre infatti è sicuramente realizzabile una decantazione della maggior parte delle sostanze sospese, non è possibile arrivare ad un limite di 80 mg/litro in presenza di sostanze colloidali.

D'altra parte, dato che un limite così rigoroso è stato dettato da preoccupazioni di carattere igienico, la dizione « materiali in sospensione, indipendentemente dalla loro natura » può significare che esse possono comprendere anche sostanze potenzialmente nocive o tossiche. Nel caso delle acque di scarico delle cave, invece, trattandosi, come si è detto, di sostanze in sospensione costituite solo da prodotti inerti, inorganici, naturalmente presenti nei terreni, questo limite non ha alcuna giustificazione.

Per quanto riguarda la tabella *C*, le acque di scarico delle cave rientrano sempre e certamente in tutti i 45 limiti di accettabilità previsti. Infatti, per il limite indicato come 7°, relativo ai « materiali in sospensione », per il quale è previsto « non più del 40 per cento del valore a monte dell'impianto di depurazione », deve essere precisato che come « impianto di depurazione » delle cave debbono ovviamente intendersi le vasche di decantazione; una loro efficienza tale da portare il contenuto in materiali in sospensione a non più del 40 per cento del valore a monte delle vasche è praticamente raggiungibile. Comunque, per un maggior margine di sicurezza, è bene che il limite di funzionamento delle vasche di decantazione venga portato al 50 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il valore di 80 mg/litro, previsto al numero 7 della tabella *A* della legge 10 maggio 1976, n. 319, non è applicabile alle acque di lavaggio delle cave, per le quali il limite previsto è di 1.000-1.500 mg/litro.

Il limite del 40 per cento, previsto al numero 7 della tabella *C* della medesima legge, è elevato al 50 per cento.